

(N. 1529)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(FALCUCCI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1985

Modifiche ed integrazioni alla legge 5 maggio 1976, n. 257,
relativa al riordinamento dell'Istituto nazionale di alta
matematica

ONOREVOLI SENATORI. — L'Istituto nazionale di alta matematica di Roma, riordinato con legge 5 maggio 1976, n. 257, è ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione ed è incluso nel paragrafo VI della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.

Ai sensi dell'articolo 3 della citata legge di riordinamento il comitato direttivo dell'Istituto viene nominato con decreto ministeriale ed è complessivamente composto di undici membri, di cui otto eletti a suffraggio diretto e segreto tra i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo di discipline matematiche appartenenti ad università o istituti di

istruzione universitaria italiani e tre professori di ruolo assegnati all'Istituto stesso ai sensi del successivo articolo 10.

Quest'ultimo prevede, tra l'altro, che i predetti professori, assegnati per un quinquennio prorogabile una sola volta, siano nominati con decreto ministeriale su proposta del comitato direttivo dell'Istituto e conservino lo stesso stato giuridico e trattamento economico anche per quanto attiene lo sviluppo della carriera.

L'articolo 15 dello statuto dell'ente stabilisce che il trattamento economico dei predetti docenti debba gravare sul bilancio dell'ente stesso.

A tal proposito, va evidenziato che il contributo annuo di funzionamento erogato dal-

lo Stato, fissato ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 257 del 1976 in lire 75.000.000, risulta inadeguato a coprire l'onere derivante dall'attuazione del dettato statutario, se si considera che attualmente detto contributo è sufficiente a coprire soltanto il 43 per cento delle spese per il trattamento economico del personale amministrativo attualmente in servizio. Di conseguenza fino ad ora l'Istituto di alta matematica non ha potuto procedere che ad una soltanto delle tre nomine dei professori di ruolo, per cui la stessa composizione del comitato direttivo risulta incompleta.

La situazione su esposta è stata oggetto di censure da parte della Corte dei conti, la quale con determinazione n. 1631 del 17 novembre 1981 ha formulato rilievi di legittimità in ordine alla composizione degli organi statutari dell'ente, da cui è scaturita la necessità di una revisione della legge di riordinamento, al fine di adeguarla alle esigenze operative dell'Istituto.

È stato predisposto, pertanto, l'unito disegno di legge, con il quale si provvede ad apportare alla legge 5 maggio 1976, n. 257, le necessarie modifiche atte a rendere più funzionale l'attività dell'ente medesimo.

Con l'articolo 2 si provvede a modificare l'articolo 3 della legge di riordinamento concernente la composizione del comitato direttivo. Al fine di permettere l'adeguato funzionamento degli organi istituzionali dell'Istituto, è stata soppressa la presenza dei tre professori di ruolo del comitato direttivo, che risulta pertanto costituito solo dagli otto membri eletti a suffragio diretto e segreto tra professori ordinari di discipline matematiche. La modifica del terzo comma del medesimo articolo demanda poi al Consiglio universitario nazionale — anziché al Consiglio superiore della pubblica istruzio-

ne — il compito di esprimere il proprio parere circa l'elenco delle discipline matematiche di cui ai commi precedenti.

È poi prevista con l'articolo 3 la modifica dell'articolo 5 della citata legge n. 257 del 1976, concernente la composizione e la durata in carica del consiglio di amministrazione, nei confronti del quale si è ritenuto opportuno snellire le procedure di nomina e di successione temporale. All'ultimo comma, infine, è stata prevista una maggiore frequenza delle riunioni del predetto organo, che deve venire convocato « almeno » tre volte l'anno.

Con l'articolo 4 è apportata una correzione di carattere formale all'articolo 6 della legge n. 257, sostituendo all'ultimo comma l'espressione « bilancio consuntivo » con la più corretta « conto consuntivo ».

Con l'articolo 5 viene soppresso l'articolo 10 della citata legge n. 257 del 1976, sia per l'impossibilità di far fronte con l'attuale dotazione dell'ente agli oneri relativi all'assegnazione di professori universitari di ruolo, sia considerando che al perseguimento dei propri fini istituzionali l'Istituto può provvedere ai sensi dell'articolo 11 della stessa legge.

Viene poi soppresso con l'articolo 6 l'inciso di cui all'articolo 12 della predetta legge n. 257 del 1976, il quale, rimandando allo statuto predisposto dall'ente, prevede una rappresentanza dei beneficiari di premi e borse di studio in occasione delle sedute degli organi di direzione concernenti l'attività di studio e di ricerca.

Infine, con una norma transitoria (articolo 7), viene fissato in sei mesi il termine per apportare le necessarie modifiche allo statuto dell'ente, al fine di adattarlo alla nuova normativa dettata dal presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alla legge 5 maggio 1976, n. 257, sono apportate le modifiche ed integrazioni previste nei successivi articoli.

Ogni menzione di articoli senza altra indicazione si intende riferita alla stessa legge n. 257.

Art. 2.

All'articolo 3, i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

« Il comitato direttivo, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è composto da otto membri eletti a suffragio diretto e segreto fra i professori ordinari di discipline matematiche appartenenti ad università e ad istituti di istruzione universitaria italiani. Nel caso di parità di voti prevale la maggiore anzianità accademica e, subordinatamente, la maggiore età.

Il Ministro della pubblica istruzione determina di volta in volta, con proprio decreto, su parere del Consiglio universitario nazionale, l'elenco delle discipline di cui al comma precedente ».

All'articolo 3, il quinto comma è sostituito dal seguente:

« I membri del comitato direttivo restano in carica per un quadriennio e sono rieleggibili. Dopo due quadrienni consecutivi di esercizio del mandato interviene tuttavia una interruzione quadriennale nella rieleggibilità ».

Art. 3.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente dell'Istituto, con funzioni di presidente;

- b) dai due vice-presidenti dell'Istituto;
- c) da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
- d) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
- e) da un avvocato dello Stato, designato dall'Avvocatura generale dello Stato.

I membri del consiglio di amministrazione di cui alle lettere c), d), e) durano in carica un quadriennio e possono essere confermati una sola volta.

Il consiglio di amministrazione delibera su tutti i provvedimenti di carattere amministrativo, sul bilancio preventivo, sulle variazioni e sul conto consuntivo.

Viene convocato dal presidente almeno tre volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei componenti ».

Art. 4.

Il terzo comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Il conto consuntivo deve essere deliberato entro il 31 marzo dell'anno seguente all'esercizio finanziario cui si riferisce e deve essere successivamente inviato al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione ».

Art. 5.

L'articolo 10 è soppresso.

Art. 6.

Al primo comma dell'articolo 12 è soppresso l'inciso: « , anche per quanto riguarda una rappresentanza nella direzione dell'Istituto, ».

Art. 7.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 5 maggio 1976, n. 257, saranno apportate le necessarie modifiche al vigente statuto dell'Istituto nazionale di alta matematica.